

DIRITTO COSTITUZIONALE REGIONALE
Collana diretta da Pasquale Costanzo e Antonio Ruggeri

Sezione Istituzioni – 16

La collana “Diritto costituzionale regionale” diretta da Pasquale Costanzo e Antonio Ruggeri adotta una politica di scelta dei volumi da pubblicare basata sul metodo del *peer review*. I testi devono essere inviati ai direttori della collana e, se il tema rientra tra quelli di interesse per la collana stessa, il contributo, in forma anonima, verrà sottoposto ad un processo di doppia valutazione esterna da parte di pari.

The books published in the “Diritto costituzionale regionale” series, edited by Pasquale Costanzo and Antonio Ruggeri, are selected on the basis of the peer-review method. The files of the books ought to be sent to series’ directors. If the subject matter meets the scope of the series’ directors, the book will be submitted to a double external peer-review process.

LINEAMENTI DI
DIRITTO COSTITUZIONALE
DELLA REGIONE PIEMONTE

LINEAMENTI DI DIRITTO COSTITUZIONALE DELLA REGIONE PIEMONTE

a cura di

MARIO DOGLIANI, JÖRG LUTHER e ANNAMARIA POGGI

Redazione di

MATTEO LOSANA



G. GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO

© Copyright 2018 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-921-1058-8

Volume realizzato con il contributo del Consiglio regionale del Piemonte.



Volume pubblicato con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino.

Composizione: La Fotocomposizione - Torino

Stampa: LegoDigit s.r.l. - Lavis (TN)

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

INDICE

	<i>pag.</i>
<i>Premessa</i>	XI
 <i>Capitolo I</i> STORIA 	
§ 1. Le origini (<i>Giorgio Lombardi</i>)	1
<i>Cartine geografiche</i>	10
§ 2. Il riformismo sabaudo e la prima legislazione istituzionale della Regione Piemonte (<i>Mario Dogliani</i>)	11
§ 3. La nascita e l'apprendimento dell'autonomia (<i>Jörg Luther</i>)	19
§ 4. Dalle competenze alle politiche (<i>Giovanni Ferrero</i>)	25
§ 5. Anticipazioni istituzionali piemontesi rispetto alla riorganizzazione statale degli Enti locali (<i>Francesco Pallante</i>)	39
§ 6. L'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale in Piemonte come ricapitolazione di un "decennio politico-istituzionale creativo" (<i>Marta Legnaioli</i>)	49
§ 7. Dalla riforma sanitaria alle riforme del Titolo V (<i>Cristina Bertolino</i>)	60
§ 8. Dopo la riforma del Titolo V: la riforma statutaria del 2005 (<i>Aurelia Jannelli</i>)	69
§ 9. La riforma costituzionale respinta (<i>Giorgio Sobrino</i>)	81
 <i>Capitolo II</i> I PRINCIPI 	
§ 1. I principi fondamentali dello Statuto quali specificazione di principi costituzionali e fonte di legittimazione istituzionale (<i>Luca Imarisio</i>)	91
§ 2. La partecipazione dei cittadini (<i>Luigi Bobbio</i>)	104
 <i>Capitolo III</i> LE COMPETENZE 	
§ 1. Lavoro e politiche economiche e sociali (<i>Chiara Tripodina</i>)	113
§ 2. La formazione professionale (<i>Stefano Musso</i>)	124
§ 3. Istruzione e cultura (<i>Tanja Cerruti</i>)	138

	<i>pag.</i>
§ 4. Salute (<i>Patrizia Macchia</i>)	147
§ 5. I servizi sociali (<i>Annamaria Poggi</i>)	157
§ 6. Territorio e ambiente (<i>Flavia Bianchi e Claudio Malacrino</i>)	164
§ 7. Agricoltura e foreste (<i>Alberto Civallero</i>)	171

Capitolo IV

FORMA DI GOVERNO

§ 1. L'equilibrio generale (<i>Francesco Pallante</i>)	187
§ 2. Il Consiglio regionale e la legge elettorale (<i>Enrico Grosso</i>)	196
§ 3. Il Presidente della Giunta regionale (<i>Antonio Mastropaolo</i>)	213
§ 4. La Giunta regionale (<i>Silvia Bertini</i>)	222
§ 5. Gli organi regionali di garanzia (<i>Jörg Luther</i>)	229

Capitolo V

LE FONTI DEL DIRITTO

§ 1. Lo Statuto (<i>Alessandra Algotino</i>)	235
§ 2. Le leggi regionali: formazione e verifica d'impatto (<i>Luca Geninatti Satè</i>)	244
§ 3. Le leggi provvedimento regionali (<i>Matteo Losana</i>)	251
§ 4. La potestà regolamentare (<i>Massimo Cavino</i>)	260

Capitolo VI

L'AMMINISTRAZIONE

§ 1. Il modello organizzativo dell'amministrazione regionale (<i>Rosario Ferrara</i>)	271
§ 2. Amministrazione regionale e pubblico impiego (<i>Barbara Gagliardi</i>)	277
§ 3. Il procedimento amministrativo (<i>Rosario Ferrara</i>)	285
§ 4. I servizi pubblici tra enti locali e Regione (<i>Roberto Cavallo Perin</i>)	290
§ 5. L'amministrazione regionale indiretta (<i>Alberto Corsini</i>)	299
§ 6. Il riordino delle funzioni provinciali e metropolitane (<i>Giovanni Boggero</i>)	310

Capitolo VII

LE FINANZE

§ 1. Programmazione e finanza regionale (<i>Stefano Piperno</i>)	321
§ 2. Bilancio statale e bilanci regionali (<i>Matteo Barbero</i>)	336

Capitolo VIII

I RAPPORTI CON GLI ALTRI LIVELLI DI GOVERNO

§ 1. L'attuazione del principio di sussidiarietà in Piemonte (<i>Ilenia Massa Pinto</i>)	347
§ 2. I rapporti con l'Unione europea e la cooperazione transfrontaliera (<i>Michele Vellano</i>)	359
§ 3. Lo Stato decentrato nella Regione Piemonte (<i>Jörg Luther</i>)	372

Capitolo IX

CONTENZIOSO

§ 1. La Regione Piemonte nei giudizi sulla legittimità costituzionale delle leggi (<i>Valeria Marcenò</i>)	383
§ 2. La Regione Piemonte nei conflitti di attribuzione (<i>Riccardo Viriglio</i>)	401
<i>Indice degli Autori</i>	411
<i>Bibliografia</i>	413
<i>Rivisteria piemontese</i>	422

§ 2

LE LEGGI REGIONALI: FORMAZIONE E VERIFICA D'IMPATTO *

SOMMARIO: 1. Le fonti dei procedimenti di formazione delle leggi regionali. – 2. Le fasi del procedimento di formazione. – 2.1. L'iniziativa legislativa (a) iniziativa dei Consiglieri regionali e della Giunta regionale. – 2.2. *Segue*: (b) iniziativa popolare e degli Enti locali. – 2.3. L'approvazione della legge: (a) procedimento in sede ordinaria e in sede redigente. – 2.4. *Segue*: (b) procedimento in sede legislativa. – 2.5. *Segue*: (c) dichiarazioni d'urgenza. – 2.6. *Segue*: (d) ripresentazione di progetti respinti o presentati nella legislatura precedente. – 2.7. Promulgazione e pubblicazione della legge. – 3. La verifica dell'impatto delle leggi regionali.

1. *Le fonti dei procedimenti di formazione delle leggi regionali*

La fonte del potere delle Regioni di disciplinare il procedimento di formazione delle proprie leggi è riconducibile all'art. 115 della Costituzione, ai sensi del quale le Regioni «*sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione*».

L'autonomia riconosciuta alle Regioni dalla Costituzione è infatti – al tempo stesso – il fondamento e lo strumento della potestà legislativa: il fondamento, perché l'autonomia regionale è il presupposto del potere legislativo delle Regioni; lo strumento, perché non vi è autonomia regionale senza potestà legislativa.

La potestà legislativa regionale (come forma di autonomia) deve però essere esercitata – impone l'art. 115 – “*secondo i principi fissati dalla Costituzione*”.

Questo limite corrisponde alla nozione di “autonomia regionale” storicamente adottata dal nostro ordinamento e concettualmente elaborata – ancor prima della Costituzione – da riflessioni come quelle risalenti a don Luigi Sturzo, che riteneva l'autonomia delle Regioni un principio alternativo a quello di sovranità: autonomia regionale non intesa come libertà di autodeterminarsi al proprio interno, contrapposta alla sovranità dello Stato centrale, ma come forma di reciproca integrazione fra istituzioni (anch'esse autonome); consegue da ciò che la potestà legislativa delle Regioni non deve confliggere, ma armonizzarsi con i principi costituzionali.

Il potere delle Regioni di disciplinare il procedimento di formazione delle proprie leggi è dunque espressione dell'autonomia regionale.

Lo Statuto regionale è la fonte di questa disciplina.

Il ruolo dello Statuto come fonte delle regole sul procedimento di formazione delle leggi è stabilito solo in parte dall'art. 123 della Costituzione: questa norma, infatti, attribuisce espressamente allo Statuto solo il compito di regolare «*l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali*».

* Di Luca Geninatti Satè.

Letteralmente, perciò, lo Statuto potrebbe limitarsi a disciplinare – quanto al procedimento di formazione delle leggi – soltanto l'esercizio del diritto di iniziativa e la pubblicazione (oltre al *referendum*, volendo considerarlo un segmento ablativo del procedimento di formazione).

Tuttavia, la Corte costituzionale ha ritenuto che la disciplina del procedimento legislativo regionale sia comunque «ricompresa indubbiamente nei “principi fondamentali di organizzazione funzionamento” attribuiti dall'art. 123, primo comma, Cost. alla potestà statutaria delle Regioni» (Corte cost., sent. n. 12 del 2006).

Si deve quindi concludere che è lo Statuto regionale la fonte che può (e in parte deve) disciplinare il procedimento di formazione delle leggi regionali, compito che è in effetti coerente con la sua funzione di “Statuto di autonomia” ripetutamente riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sentt. nn. 372 del 2004, 378 del 2004, 379 del 2004).

Conformemente a questa impostazione, lo Statuto della Regione Piemonte disciplina l'intero procedimento di formazione delle leggi regionali, anche se in esso si trova una traccia della distinzione fra le regole sul diritto di iniziativa e tutte le altre norme sul procedimento di formazione, perché le prime sono dettate dal Capo II del Titolo IV (artt. 73 ss.), mentre le seconde vengono collocate nel Capo IV del Titolo II (artt. 44 ss.), dove si rinviene anche la disciplina sulla pubblicazione.

Non essendo stabilita una riserva statutaria per le fasi diverse dall'iniziativa e dalla pubblicazione della legge, i vari procedimenti di formazione sono disciplinati inoltre dal regolamento del Consiglio regionale (in particolare al Capo IX: Il procedimento legislativo).

2. Le fasi del procedimento di formazione

2.1. L'iniziativa legislativa (a) iniziativa dei Consiglieri regionali e della Giunta regionale

L'art. 44 dello Statuto attribuisce l'iniziativa legislativa alla Giunta regionale e ai Consiglieri regionali.

L'iniziativa di questi organi non è tuttavia oggetto di una disciplina specifica: l'art. 18, comma 4, si limita a ribadire che i Consiglieri regionali “presentano proposte di legge” e analogamente dispone l'art. 56, comma 1, che attribuisce alla giunta il “potere di iniziativa legislativa”.

Le regole dettate dallo Statuto sul procedimento di formazione delle leggi sono dunque direttamente assorbite dalla disciplina dell'approvazione della legge.

Il Regolamento interno del Consiglio regionale (approvato con deliberazione n. 269-33786 del 24 luglio 2009 e più volte modificato) aggiunge però alcune regole di dettaglio.

In particolare, ai sensi dell'art. 82, i progetti di legge devono essere sottoscritti da chi li presenta e accompagnati da una relazione illustrativa e, per i progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate, da una relazione tecnico-finanziaria sulla quantificazione degli oneri recati e sulle relative coperture.

I progetti di legge devono essere annunciati al Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione e sono assegnati dal Presidente alle Commissioni competenti.

2.2. Segue: (b) iniziativa popolare e degli Enti locali

Un'articolata disciplina dell'iniziativa popolare è stata dettata, in Piemonte, sin dalla l.r. n. 4 del 16 gennaio 1973 (“*Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo*”).

L'art. 73, comma 1, dello Statuto rinvia tuttora alla legge il compito di regolare “*l'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali*”, precisandosi poi – quanto alla prima – che i cittadini hanno l'iniziativa (soltanto) per la formazione di leggi “*di interesse generale*” e relative a proposte di legge alle Camere (art. 74).

La proposta deve essere sottoscritta da almeno ottomila elettori della Regione e i primi tre sottoscrittori hanno diritto di illustrare alla Commissione consiliare competente le ragioni ed il contenuto del progetto, che deve essere redatto in articoli e accompagnato da una relazione scritta.

L'iniziativa degli Enti locali può riguardare i medesimi generi di proposte e va esercitata da almeno cinque Consigli comunali o da almeno un Comune rappresentante non meno di venticinquemila elettori, oppure da ogni Consiglio provinciale.

In occasione delle modifiche statutarie connesse all'introduzione del Consiglio delle Autonomie Locali era stata proposta l'attribuzione dell'iniziativa anche a questo organo (v., p.e., proposta di l. statutaria n. 512), ma attualmente l'art. 88 dello Statuto regionale prevede solo che esso esprima, su alcune categorie di leggi, un parere obbligatorio.

Le proposte di legge di iniziativa popolare e degli Enti locali sono presentate all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che sulla base di un parere della Commissione di garanzia deve formulare all'unanimità un giudizio preliminare sulla ricevibilità e ammissibilità della proposta stessa; se il giudizio (positivo o negativo) non è all'unanimità, è lo stesso Consiglio regionale a doversi esprimere.

Ammessa la proposta, lo Statuto prevede una stringente sequenza temporale per il suo esame: la Commissione consiliare alla quale è assegnata deve presentare la propria relazione entro il termine massimo di tre mesi ed entro i successivi due mesi il Consiglio deve esaminare la proposta.

Qualora quest'ultimo termine non sia rispettato, ciascun Consigliere può chiedere e ottenere che si passi all'esame e alla votazione finale entro il mese successivo.

Scaduto anche questo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

Lo Statuto garantisce, quindi, che le proposte di legge la cui iniziativa sia esterna agli organi regionali non vengano trascurate, assicurandone l'esame in ogni caso.

Secondo i dati che emergono dagli ultimi rapporti sulla legislazione regionale (il più recente dei quali, risalente a luglio 2015, considera il periodo gennaio 2013-maggio 2014) l'incidenza dei disegni di legge provenienti dagli Enti locali è stata molto ridotta, pari a circa il 2% del totale, mentre i disegni di legge di iniziativa popolare sono sostanzialmente assenti.

2.3. L'approvazione della legge: (a) procedimento in sede ordinaria e in sede redigente

Il procedimento di approvazione delle leggi conosce due varianti: quella c.d. “in sede ordinaria” e quella “in sede legislativa”.

Nel primo caso, il progetto di legge è esaminato prima da una Commissione permanente e poi dal Consiglio regionale; la votazione avviene sui singoli articoli e sul testo finale, sempre in forma palese, mentre su richiesta di almeno tre Consiglieri si deve svolgere con voto nominale.

La l.r. statutaria n. 5 del 2013 ha introdotto la possibilità (disciplinata dal comma 2-*bis* dell'art. 45) di esame e approvazione da parte delle Commissioni in sede redigente: ai sensi del Regolamento interno del Consiglio, la Commissione cui sia stato assegnato un progetto di legge ha facoltà di chiedere al Consiglio che il progetto o la proposta di deliberazione le siano assegnati in sede redigente; questa decisione è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale. Con il medesimo procedimento è possibile assegnare un progetto di legge a una Commissione in sede referente anche in assenza della richiesta da parte di essa, purché prima di passare all'esame degli articoli e dopo l'annuncio in Aula.

In sede redigente l'approvazione finale degli articoli e del testo complessivo predisposti dalla Commissione è riservata, senza ulteriore discussione, al Consiglio e in questa sede non è ammessa la presentazione di nuovi emendamenti.

Sono esclusi dalla possibilità di esame e approvazione in sede redigente i progetti di legge di revisione statutaria e quelli riguardanti le materie tributarie, l'approvazione della legge finanziaria, del bilancio, dell'assestamento e del rendiconto nonché i piani generali e di settore.

Questi progetti di legge, unitamente a (*i*) quelli in materia comunitaria ed elettorale, (*ii*) quelli per la ratifica delle intese con le altre Regioni, per gli accordi con gli Stati e per le intese con gli enti territoriali interni ad altri Stati e (*iii*) quelli che conferiscono delega alla Giunta regionale per la predisposizione di codici di settore, non possono nemmeno essere oggetto del procedimento in sede legislativa: per tutti questi progetti è dunque stabilita una riserva di approvazione in sede ordinaria.

Il Regolamento interno del Consiglio regionale disciplina analiticamente la presentazione e la discussione degli emendamenti (artt. 84 e 85), attribuendo anche alla Giunta il diritto di esprimere il proprio parere prima che gli emendamenti siano posti in votazione.

2.4. Segue: *(b) procedimento in sede legislativa*

L'art. 46 dello Statuto prevede l'alternativa possibilità di approvazione delle leggi in sede c.d. "legislativa", ossia direttamente in Commissione; il procedimento è disciplinato analiticamente dall'art. 30 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Ai sensi dello Statuto, questo procedimento può essere disposto su proposta del Presidente del Consiglio regionale, con il consenso di tutti i Presidenti dei Gruppi consiliari oppure se la Giunta regionale o un ventesimo dei componenti del Consiglio o un quinto dei membri della Commissione richiedono che sia discusso o votato dal Consiglio stesso, oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con le sole dichiarazioni di voto.

Anche una Commissione consiliare può proporre che un progetto attribuito ad essa in sede redigente o referente le sia assegnato in sede legislativa, ma anche in tal caso deve chiederlo Presidente, che lo propone secondo le modalità appena descritte.

L'approvazione da parte della Commissione "in sede legislativa" si caratterizza per il

fatto che la Commissione stessa nomina immediatamente uno o più relatori, che illustrano il progetto prima che si proceda al suo esame; inoltre, tutti i Gruppi presenti in Commissione possono essere rappresentati in Commissione in sede legislativa e le sedute delle Commissioni che esaminano un progetto di legge in sede legislativa sono pubbliche.

La Commissione procede dunque all'approvazione definitiva del progetto di legge, della quale il Presidente dà notizia all'Assemblea nella prima seduta utile, nonché con comunicazione scritta a tutti i Consiglieri.

2.5. Segue: (c) *dichiarazioni d'urgenza*

Tutti i progetti di legge non soggetti alla riserva di approvazione in sede ordinaria possono essere interessati da una dichiarazione d'urgenza, su richiesta del primo firmatario, del Presidente di un Gruppo, di tre Consiglieri o della Giunta (per i progetti di legge di iniziativa popolare o degli Enti locali, su richiesta di almeno tre Consiglieri o della Giunta).

Il Consiglio regionale, alla fine della seduta nella quale è stata presentata la richiesta, delibera con votazione palese, dopo aver ascoltato un oratore a favore e uno contro.

L'approvazione della dichiarazione d'urgenza comporta la riduzione alla metà di tutti i termini procedurali e l'autorizzazione alla Commissione di riferire oralmente.

2.6. Segue: (d) *ripresentazione di progetti respinti o presentati nella legislatura precedente*

Ai sensi del Regolamento interno del Consiglio, non possono essere ripresentati progetti di legge che, a giudizio dell'Ufficio di Presidenza, riproducano sostanzialmente il contenuto di progetti precedentemente respinti, se non sono trascorsi sei mesi dalla data della reiezione.

Quanto, invece, ai progetti di legge esaminati nella legislatura precedente, essi, se ripresentati nello stesso testo entro sei mesi dall'inizio della legislatura nuova, possono seguire, se il Consiglio regionale lo decide, una procedura di approvazione semplificata, che consiste nella seguente: se nella precedente legislatura il progetto aveva superato la fase referente o redigente, esso, su richiesta dei proponenti e decisione del Consiglio, viene trattato direttamente dal Consiglio nel testo licenziato dalla Commissione; qualora, invece, nella precedente legislatura il progetto non abbia esaurito la fase referente, legislativa o redigente, la Commissione competente può acquisire ed utilizzare il materiale al tempo prodotto.

2.7. *Promulgazione e pubblicazione della legge*

Secondo quanto disposto dall'art. 47 dello Statuto regionale, la legge regionale approvata è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione; essa viene pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il

quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso (conformemente, quindi, a quanto disposto per le leggi statali dal d.p.r. n. 1092 del 1985).

In sede di pubblicazione, al testo della legge deve seguire questa formula: «*La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte*».

3. *La verifica dell'impatto delle leggi regionali*

La Regione Piemonte ha previsto già nello Statuto che «*i testi normativi della Regione sono improntati ai principi di chiarezza, semplicità e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione*», norma che costituisce quindi principio generale al quale l'attività di formazione delle leggi deve uniformarsi.

L'art. 71 dello Statuto attribuisce inoltre al Consiglio regionale il compito di esercitare il "controllo sull'attuazione delle leggi" e di introdurre «*gli strumenti per valutare gli effetti delle politiche regionali al fine di verificare il raggiungimento dei risultati previsti*».

In espressa attuazione di queste previsioni, il Regolamento interno del Consiglio regionale (che dedica l'intero Capo VI alla "qualità della legislazione") ha previsto (nel testo da ultimo modificato con la deliberazione consiliare 141-16725 del 10 maggio 2016) che il Presidente del Consiglio regionale, entro sessanta giorni dalla costituzione delle Commissioni permanenti, costituisca un apposito "Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche", qualificato come «*organismo paritetico ad alta valenza istituzionale in materia di qualità della normazione e valutazione delle politiche*» (art. 46, R.C.).

A questo Comitato (composto da sei Consiglieri, al fine di garantire la presenza paritaria della maggioranza e delle opposizioni, scelti dal Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti dei gruppi consiliari, in modo da garantire, di norma, la rappresentanza di ciascuna Commissione permanente e dell'Ufficio di Presidenza³²) spettano funzioni volte a «*migliorare la qualità della normazione, i processi decisionali e consentire l'esercizio della funzione di controllo*» e, fra queste funzioni, vi è anche la formulazione di pareri, su richiesta della competente Commissione consiliare, relativamente alle norme finalizzate al controllo sull'attuazione delle leggi e alla valutazione delle politiche regionali contenute nei progetti di legge.

In questo contesto normativo s'inserisce il sistema di organismi e strumenti istituzionali della Regione Piemonte dedicati alla verifica sull'attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle politiche legislative.

Il Piemonte, in effetti, ha avviato già nel 2002 (insieme con i Consigli regionali di Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana) il progetto denominato "CAPIRE" (Controllo delle Assemblee sulle Politiche e gli Interventi Regionali), con l'intento di stimolare, nell'ambito delle attività istituzionali dei Consigli regionali, l'integrazione della tradizionale funzione di controllo con una componente dedicata alla verifica sull'attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche.

³² Sulle modalità di funzionamento del Comitato, v. D.U.P. n. 100 del 14 giugno 2010.

La dottrina ha considerato questa componente della funzione di controllo come una forma di valutazione *ex post* delle politiche pubbliche, destinata però principalmente alla raccolta e sistematizzazione critica di informazioni e non alla verifica della correttezza formale dell'operato delle Assemblee legislative, nella prospettiva del miglioramento della qualità della legislazione.

L'attività del Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche si colloca in questo ambito³³, e si caratterizza (anche rispetto ad altre esperienze regionali) per un rilevante grado di istituzionalizzazione: la specificazione dei compiti del Comitato nello Statuto e nel Regolamento interno del Consiglio regionale comporta, infatti, una specifica collocazione organica della verifica sull'impatto delle leggi regionali nell'ambito delle funzioni istituzionali della Regione.

³³ Fra le verifiche sull'impatto della legislazione svolte dal Comitato si segnalano, per esempio, la «Missione valutativa concernente l'attuazione delle politiche promosse dalle leggi regionali inerenti la tutela della salute mentale» e la «Missione valutativa sulle politiche promosse dalla Regione Piemonte a sostegno della ricerca e dell'innovazione nel sistema produttivo locale».